

Covid-19

Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19

di Angelo Busani

L'emergenza sanitaria e la conseguente necessità di attuare misure di distanziamento sociale hanno indotto il legislatore a dettare (con l'art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18) norme finalizzate (oltre che a posticipare il termine ultimo per lo svolgimento delle assemblee aventi all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio d'esercizio) a evitare gli spostamenti e gli assembramenti che inevitabilmente si determinerebbero per effetto dell'afflusso dei soci (e degli altri soggetti legittimati a partecipare) alle assemblee societarie della primavera-estate del 2020.

Le possibili opzioni per lo svolgimento delle assemblee delle società (quotate e non quotate) fino alla cessazione dello stato di emergenza

L'art. 106, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020 (1), prescrive, in tema di svolgimento delle assemblee societarie (dopo aver disposto, al comma 1, la posticipazione del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio) (2), diversi precetti, di seguito elencati, i quali si intendono dettati (stante il rango legislativo della norma in commento) in implicita deroga a qualsiasi altra previgente normativa (di qualsiasi grado gerarchico) e in esplicita "deroga" alle "disposizioni statutarie" che regolamentano diversamente (sia con norme di permesso che con norme

di divieto) la materia disciplinata dal D.L. n. 18/2020. In particolare

a) la normativa in esame riguarda sia le assemblee ordinarie che le assemblee straordinarie (le quali, ai sensi dell'art. 106, comma 7, D.L. n. 18/2020, siano "convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19");

b) la normativa in esame riguarda, senza distinzioni (e, quindi, quanto alle società azionarie, a prescindere dalla quotazione delle loro azioni), tutte "le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici";

(1) Intitolato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato in vigore (ai sensi del suo art. 127, comma 1) il giorno stesso della sua pubblicazione. Al momento in cui questo contributo viene redatto, il decreto non è ancora convertito in legge; quindi, non si tiene conto di eventuali modificazioni che l'art. 106 in commento subisca rispetto al suo testo originario.

(2) L'art. 106, comma 1, D.L. n. 18/2020, stabilisce che "[i]n deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio". La norma deve essere coordinata con quella di cui all'art. 106, comma 7, D.L. n. 18/2020, secondo cui "[i] e disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se

successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19".

L'art. 2364, comma 2, c.c., stabilisce che "[l]'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società [...]".

L'art. 2478 bis, comma 1, secondo periodo, c.c., dispone che il bilancio "è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364".